

**Conto corrente bancario – superamento del tasso soglia anti usura – insussistenza – interessi anatocistici – illiceità sopravvenuta** (d. lgs. n. 385/1993, art. 120).

Fatto

Il ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente affidato, contesta: - il superamento della soglia usura in più trimestri; - l'illegittimità periodica della commissione di massimo scoperto, della commissione di istruttoria veloce e della commissione per messa a disposizione fondi; - l'applicazione di interessi anatocistici sia ante 31/12/2013 "per mancata sottoscrizione della norma ai sensi della delibera CICR del 09/02/00 e sia dall'01/01/14 in poi ai sensi dell'art. 1, comma 629, della l. 147/2013". Pertanto chiede all'Arbitro di "riconoscere i maggiori costi pagati per competenze, nei limiti che verranno definiti in sede di verifica più puntuale dei singoli trimestri e che indicativamente si quantificano entro € 5.000,00".

Diritto

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la presunta violazione della disciplina in materia di usura e anatocismo, nonché l'asserita illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di istruttoria veloce e della commissione di messa a disposizione fondi.

*Omissis*

Occorre tuttavia determinare i limiti entro cui il Collegio può esaminare tali residui capi di domanda (usura e anatocismo). Trattandosi nel caso di specie di un contratto concluso nel 2001, esulano infatti dai limiti temporali della giurisdizione dell'ABF ogni questione relativa alla originaria validità delle clausole relative agli interessi, non potendo essere sottoposte all'Arbitro le «controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (par. 4, sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari). Ne consegue che l'esame del ricorso può proseguire soltanto con riferimento all'eventuale superamento del tasso soglia sopravvenuto nel corso del rapporto e all'eventuale illegittimità sopravvenuta delle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi.

*Omissis*

Tenuto conto di quanto sopra, applicando la formula corretta di calcolo che è quella indicata dalla Banca d'Italia, è risultato che in entrambi i trimestri il tasso si è attestato al livello esattamente corrispondente alla soglia : 16,60% per il quarto trimestre 2014 e 16,45% per il secondo trimestre 2015. La domanda pertanto non è fondata.

Residua la domanda relativa all'applicazione di interessi anatocistici, che il ricorrente articola sia in relazione alla disciplina previgente, sia con riguardo alle modifiche apportate all'art. 120 T.u.b. dall'art. 1, comma 629, legge 147/2013 ed entrate in vigore il 1-1-2014. Come anticipato, il Collegio non può entrare nel merito della validità originaria delle pattuizioni relative alla capitalizzazione degli interessi, in quanto esula dal limite temporale della giurisdizione dell'ABF. Discorso diverso vale tuttavia per gli interessi praticati dalla banca a partire dal 1.1.2014, data di entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120, 2° comma, T.u.b., dall'art.1 comma 629 L. 27.12.2013 n.147 («Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: [...] b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati

esclusivamente sulla sorte capitale»). In questo caso, infatti, l'esame del ricorso non richiede un'inammissibile valutazione della originaria validità della clausola di capitalizzazione degli interessi, come detto preclusa dai limiti temporali della giurisdizione dell'ABF, bensì l'accertamento dell'eventuale invalidità sopravvenuta della pattuizione di interessi anatocistici per effetto della riforma dell'art. 120 T.u.b. Al riguardo, risulta agli atti che tra le parti era in essere un regolamento di capitalizzazione degli interessi trimestrale: l'intermediario afferma che la pattuizione era conforme alla vecchia disciplina dettata dalla delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, e contesta che la riforma dell'art. 120 T.u.b. entrasse in vigore prima dell'emanazione della relativa disciplina secondaria di attuazione.

La questione è stata oggetto di esame da parte del Collegio di coordinamento nella decisione n. 7854/2015, il quale invece è pervenuto ad affermare la natura immediatamente precettiva del nuovo art. 120 T.u.b. Ne consegue l'immediata invalidità sopravvenuta delle clausole contrattuali che, in linea con la precedente formulazione della norma e con la delibera C.i.c.r. del 9.2.2000, prevedevano la produzione di interessi anatocistici a condizione che fosse rispettata la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi. Nello stabilire questo principio di diritto, il Collegio di coordinamento ha negato l'ultrattività della normativa secondaria emanata in attuazione della previgente disciplina; nel contempo, però, ha riconosciuto che non spetta all'Arbitro Bancario (ma all'Autorità amministrativa competente) il poterdovere di rivolgere agli operatori bancari indicazioni generali di tecnica contabile e contrattuale. Il Collegio ha pertanto concluso che, fino all'emanazione della nuova delibera Cicr gli intermediari avrebbero dovuto adottare le opportune prassi contabili per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici. Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento manifestato dalla richiamata decisione del Collegio di coordinamento e ritiene che i principi ivi affermati restino validi nel caso di specie, nonostante l'ulteriore modifica subita nel frattempo dall'art. 120, 2° comma, T.u.b. ad opera della legge 8.4.2016, n. 49 in sede di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18. Il nuovo art. 120 T.u.b. dispone che: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; nel definire i principi della normativa di attuazione (in seguito emanata con D.M., 3-8-2016, n. 343), l'attuale formulazione dell'articolo conferma il principio di uguale periodicità nel conteggio degli interessi, ma precisa che il periodo deve essere « comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti». Per quanto riguarda specificamente gli interessi debitori, la nuova norma conferma che in via di principio gli stessi « non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tuttavia, si precisa che «per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il Collegio è consapevole che l'attuale disciplina concede nuovo spazio alla produzione di interessi anatocistici limitatamente alle aperture di credito e agli sconfinamenti non autorizzati in c/c. Osserva tuttavia che tale reintroduzione di pratiche anatocistiche può essere convenuta fra banca e cliente solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 49/2016, e cioè dal 15.04.2016, ed a condizione che sussistano le ulteriori condizioni previste dall'art. 120, 2° comma, T.u.b.: 1) che la capitalizzazione avvenga con cadenza annuale; 2) che sia espressamente autorizzato dal cliente l'addebito degli interessi passivi sul conto corrente. In mancanza di tali condizioni, e comunque per il periodo in cui è stata in vigore la versione dell'art. 120, 2° comma, T.u.b. introdotta dalla legge 147/2013 l'addebito di interessi anatocistici è illecito.

In definitiva, va pertanto accertato che a partire dal 1.1.2014 e fino all'eventuale adeguamento degli accordi con il cliente in conformità alle previsioni del nuovo art. 120, 2° comma, T.u.b. (come da ultimo

modificato dalla legge 49/2016) e relativa normativa di attuazione, l'intermediario ha addebitato interessi anatocistici indebiti per illiceità sopravvenuta della relativa clausola contrattuale. Di conseguenza l'Arbitro ritiene che l'intermediario sia tenuto al ricalcolo degli interessi nel periodo indicato utilizzando prassi contabili coerenti con il sopravvenuto divieto di anatocismo, quale risultante dall'art. 120 T.u.b. nella formulazione pro tempore applicabile al rapporto, secondo il richiamato orientamento del Collegio di Coordinamento n. 7854/2015.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.